

# **TI\_GERICHTE 60.2012.101 vom 9. Mai 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-05-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2012.101](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2012.101)

FR: TI\_GERICHTE 60.2012.101 du 9 mai 2012

IT: TI\_GERICHTE 60.2012.101 del 9 maggio 2012

## **Regeste**

Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di carcerazione preventiva, ricevibilità

## **Erwägungen**

### **E. 1**

È deceduto quattro giorni dopo la presentazione del gravame. Di principio occorre ricordare che il decesso dell'imputato comporta estinzione dell'azione penale. Ciò esclude di principio l'emanazione di una decisione. Considerato l'intervenuto decesso, è inoltre venuto meno l'interesse attuale all'emanazione della decisione. Occorre quindi chinarsi preliminarmente sulla questione a sapere se un interesse anche solo virtuale in capo agli eredi sia sufficiente per entrare nel merito del gravame.

#### **E. 1.1**

A' sensi dell'art. 222 CPP il carcerato [e il procuratore pubblico (decisioni TF 1B\_64/2011 del 17.2.2011, 1B\_65/2011 del 22.2.2011 e 1B\_83/2011 del 24.2.2011)] può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) o di sicurezza (art. 229 ss. CPP). È fatto salvo l'art. 233 CPP. Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

#### **E. 1.2**

Il gravame, presentato il 20.3.2012 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 12.3.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di carcerazione preventiva (inc. GPC\_\_\_\_\_), è tempestivo. RE 1, quale imputato e quale persona in stato di carcerazione preventiva, era pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

#### **E. 1.3**

RE

##### **E. 1.3.1**

Interpellato a proposito da questa Corte, il patrocinatore del defunto reclamante ha comunicato che la sorella e la moglie desiderano che la decisione su reclamo ex art. 222 CPP sia emanata per avere una verifica sull'effettiva validità della detenzione preventiva.

##### **E. 1.3.2**

Il presupposto della legittimazione è concretizzato dall'art. 382 cpv. 1 CPP: sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. Per stabilire se sia dato un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 382 cpv. 1 CPP, è necessario considerare la disposizione violata ed il bene giuridico difeso. Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), legittimato è colui che subisce l'illecito. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare legittimati coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5). L'interesse giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5). Quanto alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 e 105 CPP, che includono l'accusatore privato (art. 104 cpv. 1 lit. b CPP).

### **E. 1.3.3**

Sotto la vigenza dell'art. 88 della vecchia OG il Tribunale federale ha ritenuto che, di principio, un detenuto posto in libertà non avesse un interesse pratico ed attuale da far valere in una procedura di ricorso di diritto pubblico contro la sua carcerazione: la censura di violazione dell'art. 5 CEDU e dei diritti di difesa conferiti dalla Costituzione e dalla legge potevano essere sollevati nell'ambito della procedura di indennizzo. Solo eccezionalmente il Tribunale federale rinunciava all'esigenza dell'interesse attuale e pratico, se confrontato con una censura che, come tale, poteva ripresentarsi in modo simile in altre situazioni, la cui soluzione presentava un significato fondamentale e se era dato un interesse pubblico sufficiente (DTF 125 I 394). Anche con riferimento all'art. 81 LTF (in virtù del quale ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata), il Tribunale federale non entra nel merito di un gravame in mancanza di un interesse attuale e pratico del ricorrente, ritenendo che debba occuparsi di problemi concreti e non teorici, in applicazione del principio di economia di procedura. In una recente sentenza, il Tribunale federale ha ammesso che, in presenza di circostanze particolari, può esaminare nel merito un ricorso (in materia di libertà personale) nonostante la scarcerazione del ricorrente. Queste circostanze particolari sono realizzate ad esempio in un caso di manifesta violazione della CEDU e nel quale la riparazione chiesta dal ricorrente poteva essergli accordata immediatamente, mediante l'accertamento di questa lesione e una riparazione dei costi a lui più favorevole, e ciò al fine di garantire una via giudiziaria effettiva davanti ad un'istanza nazionale, giusta l'art. 13 CEDU (DTF 136 I 274). Nel caso specifico, una persona arrestata era stata tradotta avanti il giudice dell'arresto solo 65 ore dopo il fermo, in violazione dell'art. 5 § 3 CEDU e della relativa giurisprudenza del Tribunale federale che consente al massimo un termine di 48 ore per la comparizione.

### **E. 1.3.4**

Il gravame qui in esame mira esclusivamente a contestare l'esistenza dei presupposti per ordinare la carcerazione preventiva. È manifesto che queste contestazioni non realizzino un caso particolare ai sensi della surriferita giurisprudenza del TF, tale da giustificare l'esame

del merito nonostante il decesso.

### **E. 1.3.5**

Ci si può chiedere se l'intervenuto decesso in carcere possa giustificare un esame a posteriore delle condizioni della carcerazione preventiva. Considerato come comunque il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale riferito al decesso in carcere del defunto reclamante, se di rilievo, il quesito sarà chiarito in quella sede.

### **E. 1.3.6**

In ragione dell'intervenuto decesso del reclamante nelle more del reclamo, e richiamato quanto esposto, venuto meno l'interesse attuale, il gravame è irricevibile.

### **E. 2**

Data la particolare situazione, e considerato come il motivo che ha reso irricevibile il gravame è intervenuto dopo la presentazione dello stesso, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamati gli art. 212, 220 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. In quanto non divenuto privo d'oggetto il reclamo è irricevibile. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La  
cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.